

## STATUTO

### ARTICOLO 1

E' costituita nel Comune di Firenze, con sede in Ponte a Ema, un'organizzazione di volontariato denominata "Pubblica Assistenza Croce D'Oro Ponte a Ema - ODV", di seguito più brevemente indicata come "Pubblica Assistenza Croce D'Oro", aderente alla Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS.).

La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.

### ARTICOLO 2

La Pubblica Assistenza è un movimento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività.

Per questa ragione i propri principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato nella Federazione Nazionale delle PP.AA. alla quale aderisce.

### ARTICOLO 3

La Pubblica Assistenza Croce D'Oro è aconfessionale ed apolitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e senza alcun fine di lucro.

### ARTICOLO 4

La Pubblica Assistenza Croce D'Oro informa il proprio impegno

a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.

Pertanto i suoi fini sono:

a) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;

b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti dello sviluppo civile e sociale della collettività;

d) contribuire ai principi della mutualità;

e) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei soci;

f) collaborare anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;

g) favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sull'handicap ed altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;

h) collaborare con Enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti nel presente Statuto.

#### ARTICOLO 5

L'Associazione che persegue, in Toscana, finalità civiche,

	solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento	
	prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguen-	
	ti attività di interesse generale, avvalendosi in modo preva-	
	lente dell'attività di volontariato dei propri associati,	
	svolge, senza fini di lucro, le seguenti attività:	
	a) gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, so-	
	ciali e socio-sanitarie, ivi comprese le attività di soccorso	
	e di trasporto di malati e feriti, apportando pronto soccorso	
	in caso di ferimenti o infortuni;	
	b) gestire, direttamente o in collaborazione con le strutture	
	pubbliche e private, servizi sanitari, organizzare servizi di	
	guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale	
	in collaborazione con le strutture pubbliche e private;	
	c) promuovere, organizzare e gestire, direttamente o in col-	
	laborazione con soggetti pubblici e privati, attività, servi-	
	zi e centri di riabilitazione;	
	d) organizzare e gestire i servizi di carattere sociale e as-	
	sistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone	
	anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche tem-	
	poranee di difficoltà sociali ed economiche;	
	e) promuovere ed organizzare iniziative di protezione civile,	
	portando immediato soccorso ed efficace assistenza nelle lo-	
	calità colpite da disastri e calamità, sia all'interno che al	
	di fuori del territorio nazionale; e tutelare in via preven-	
	tiva l'ambiente ed il territorio mediante la cura delle aree	

	boschive e del verde pubblico, anche attraverso le attività	
	di prevenzione e antincendio boschivo;	
	f) promuovere e far rispettare tutto ciò che possa essere di	
	pubblica utilità per l'igiene pubblica e privata, farsi in-	
	terprete delle disposizioni delle autorità in materia di i-	
	giene;	
	g) promuovere ed organizzare iniziative di formazione ed in-	
	formazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi	
	vari aspetti sanitari e sociali, mediante pubblicazioni, con-	
	ferenze, tavole rotonde ed interventi, in materia di igiene e	
	profilassi;	
	h) organizzare la formazione del volontariato in collabora-	
	zione anche con i progetti di altri enti;	
	i) promuovere e curare la donazione del sangue;	
	j) promuovere, organizzare e gestire, direttamente o in col-	
	laborazione con soggetti pubblici e privati, centri diurni e	
	residenziali e altre strutture con carattere animativo, cul-	
	turale e del tempo libero con finalità sociali;	
	k) promuovere, organizzare e gestire, direttamente o in col-	
	laborazione con soggetti pubblici e privati, asili nido,	
	scuole materne, centri di assistenza e accudimento, campi	
	scuola estivi in relazione alle particolari esigenze della	
	famiglia, iniziative di sostegno e assistenza per le madri in	
	situazioni di disagio, organizzazione e gestione di servizi	
	di baby-sitter;	

	l) promuovere ed organizzare raduni, manifestazioni e, più in generale, attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo di interesse sociale;	
	m) promuovere ed organizzare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ivi compresa la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;	
	n) promuovere ed organizzare attività turistiche di interesse sociale e culturale;	
	o) organizzare in favore dei cittadini un servizio di onoranze e trasporto funebre completo che rappresenti, in ogni forma possibile, l'espressione di una solidarietà concreta nei confronti delle famiglie colpite da lutto, e che tenda a tutelare in maniera adeguata la memoria e la dignità degli scomparsi; promuovere ed organizzare aiuti alle famiglie colpite da lutto mediante la gestione di servizi cimiteriali, direttamente ovvero in collaborazione con strutture pubbliche e private;	
	p) la formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;	
	q) la cooperazione allo sviluppo;	
	r) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	

	s) la cura di procedure di adozione internazionale;	
	t) la gestione di alloggi sociali, nonché ogni altra attività	
	di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bi-	
	sogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	u) la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di	
	alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a	
	sostegno di persone svantaggiate o di attività definite di	
	interesse generale dalla legge;	
	v) le attività di raccolta fondi per il finanziamento delle	
	attività sanitarie, sociali e socio-sanitarie;	
	w) organizzare la formazione del volontariato in collabora-	
	zione anche con i progetti dell'Associazione Nazionale delle	
	Pubbliche Assistenze.	
	In ossequio agli scopi sopra elencati, l'organizzazione svol-	
	ge altresì attività diverse e di carattere secondario nonché	
	strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel	
	rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente	
	normativa.	
	ARTICOLO 6	
	Possono essere soci della Pubblica Assistenza Croce D'Oro	
	tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro età che sot-	
	toscrivono la quota associativa nella misura ed entro i ter-	
	mini fissati annualmente dall'Assemblea. Tutti i soci che	
	hanno superato il diciottesimo anno di età oltre che gli al-	
	tri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in	

Assemblea, di eleggere e di essere eletti.

Il Consiglio Direttivo decide motivatamente sulle domande di ammissione, sia che le accetti sia che le respinga, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla loro presentazione, e sui provvedimenti di espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia di ammissione e di espulsioni può, esclusivamente dall'istante o dall'espulso, essere proposto ricorso, nel termine di 30 (trenta) giorni, all'Assemblea dei soci che decide in via definitiva in occasione della prima riunione utile.

Il Consiglio, a seguito di accettazione della domanda, provvede all'annotazione del nuovo associato nell'apposito libro degli associati.

Tutti i soci inferiori ai diciotto anni, ma che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari eccettuato quello di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.

I minori di anni 18 (diciotto) vengono ammessi all'Associazione ed a prestare la loro opera di volontari con il consenso di chi ne esercita la potestà genitoriale.

Pur fondando le proprie attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare

o specializzare le attività da essa svolte. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ovvero ad altro limite legislativamente previsto.

#### ARTICOLO 7

I diritti dei soci sono:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti;

- eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente articolo;

- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;

- formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente statuto.

- esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento dell'Associazione, presso la sede della stessa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, che avrà tre mesi per evaderla.

#### ARTICOLO 8

I doveri dei soci sono:

- rispettare le norme del presente statuto ed i deliberati degli organi associativi;

- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine



dell'Associazione.

Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla Pubblica Assistenza.

#### ARTICOLO 9

La qualità di socio si perde:

- per morosità;
- per decadenza;
- per espulsione.

Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente articolo.

Perdono la qualità di socio per espulsione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con la Associazione.

Tali inadempienze dovranno essere contestate per iscritto al socio, che ha il diritto di presentare le proprie difese nel termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione degli addebiti.

La qualità di socio si perde altresì per dimissioni, se il socio ha comunicato di volere recedere dal rapporto associativo, oppure per decesso.

#### ARTICOLO 10

L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Diret-

	tivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato	
	patrimoniale e dal rendiconto finanziario, con l'indicazione	
	dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di	
	missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento eco-	
	nomico e finanziario dell'ente, documenta il carattere secon-	
	dario e strumentale di alcune attività, e indica le modalità	
	di perseguimento delle finalità statutarie; predispone al-	
	tresì i rendiconti delle eventuali raccolte fondi compiute	
	nell'esercizio di riferimento.	
	Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di	
	riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque de-	
	nominate inferiori al limite di cui all'art. 13 D.Lgs n.	
	117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni può	
	essere redatto il solo rendiconto finanziario per cassa.	
	Il Consiglio Direttivo predispone altresì il bilancio preven-	
	tivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente	
	a quello consuntivo di cui sopra.	
	I documenti di cui sopra dovranno essere redatti in confor-	
	mità alla modulistica eventualmente definita con decreto del	
	Ministro del lavoro e delle politiche sociali.	
	Il Consiglio Direttivo avrà cura di depositare i predetti do-	
	cumenti presso la sede associativa, a disposizione dei soci,	
	15 (quindici) giorni prima della data stabilita per Assemblea	
	ordinaria annuale, unitamente alla relazione del Collegio dei	
	Revisori e ad ogni altra relazione prevista per legge.	

Le entrate della Pubblica Assistenza sono costituite da:

a) le quote annue, ordinarie e straordinarie, dei soci;

b) lasciti, donazioni ed oblazioni, che potranno essere fatti in favore dell'Associazione, la cui accettazione sia approvata dal Consiglio Direttivo;

c) proventi diversi inclusi quelli derivanti da apposite convenzioni con gli organismi ed enti regionali competenti a corrispondere rimborsi o assegni in genere, per servizi socio sanitari o di altro genere resi dall'Associazione, inclusi anche rimborsi ed assegni corrisposti da terzi in genere;

d) contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;

e) contributi di organismi nazionali ed internazionali;

f) interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali dei beni mobili ed immobili dell'associazione;

g) entrate derivanti da partecipazioni ad enti e/o società nel rispetto dei limiti di legge;

h) raccolta di fondi;

i) la somministrazione occasionale di alimenti e bevande;

j) la somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;

k) le entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;

l) da ogni altra entrata consentita dalla legge compatibile con le finalità statutarie.

Sempre per il conseguimento di detti scopi l'Associazione può compiere tutti gli atti che i suoi organi, secondo le rispettive competenze, riterranno opportuni.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che non sia prevista per legge.

Il patrimonio, gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento delle attività statutarie e per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### ARTICOLO 11

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito:

- a) dai depositi bancari e finanziari;
- b) beni mobili, immobili e mobili registrati;
- c) lasciti, legati, donazioni accettati dal Consiglio Direttivo.

Il patrimonio sociale è proprietà esclusiva dell'Associazione.

#### ARTICOLO 12

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Collegio dei Sindaci Revisori;

- il Collegio dei Probiviri.

Non possono venire eletti negli organi sociali quei soci che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Nessun socio può ricoprire doppie cariche elettive.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione dei componenti del Collegio dei Revisori iscritti agli Albi professionali e fatto salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge e dai deliberati assembleari.

#### ARTICOLO 13

L'Assemblea dei soci si riunisce di norma una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, corredato dalla relazione sulla gestione e dalle altre relazioni o rendiconti previsti dallo statuto e dalla legge, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.

Deve essere comunque convocata per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo.

Dell'assemblea deve essere redatto un verbale da trascrivere

in apposito libro dei verbali.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione

quanto è presente la metà più uno degli aventi diritto, in

seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un

intervallo di almeno un giorno.

#### ARTICOLO 14

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezio-

ni alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le

singole persone.

Risultano approvate le deliberazioni che raccolgono la mag-

gioranza relativa dei consensi.

Nel caso di modifiche allo statuto risultano approvate le

proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi,

purchè siano presenti alla riunione la metà più uno degli a-

venti diritto al voto.

Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma prece-

dente, sono approvate quelle proposte che ottengono il con-

senso di almeno i quattro quinti dei presenti, qualunque ne

sia il numero. Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora

due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risul-

tano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i

più anziani di età.

#### ARTICOLO 15

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione, con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi.

Partecipano all'Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote sociali e che siano iscritti da almeno tre mesi.

Le assemblee possono avere anche a carattere pubblico, tuttavia è facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, ma può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio a mezzo di delega scritta, purchè non sia membro del Consiglio Direttivo ovvero non sia dipendente o collaboratore retribuito dell'Associazione. Lo stesso socio non può essere portatore di più di cinque deleghe.

#### ARTICOLO 16

Lavori dell'Assemblea:

in apertura l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi, e ove occorra tre scrutatori per le votazioni a scheda.

#### ARTICOLO 17

Compiti dell'Assemblea:

a) portare a conoscenza dei soci l'operato svolto durante l'anno dal Consiglio Direttivo ed approvare la relazione del Consiglio Direttivo;

b) discutere ed approvare il bilancio consuntivo e quello

	preventivo;	
	c) discutere gli affari generali e particolari che saranno	
	inseriti nell'ordine del giorno;	
	d) nominare ogni due anni la Commissione Elettorale per le e-	
	lezioni del nuovo Consiglio Direttivo, determinando preventi-	
	vamente il numero dei componenti, e dei Sindaci Revisori;	
	e) eleggere, ed eventualmente revocare, i componenti del Con-	
	siglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori;	
	f) incaricare un Revisore esterno all'Associazione nell'ipo-	
	tesi in cui la revisione legale dei conti sia obbligatoria	
	per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs	
	117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni;	
	g) stabilire le modalità della procedura elettorale, ivi com-	
	presi i requisiti cui dovrà attenersi la Commissione Eletto-	
	rale nello svolgimento delle sue funzioni;	
	h) determinare l'importo annuale delle quote associative ed	
	il termine ultimo per il loro versamento;	
	i) approvare le linee programmatiche della Associazione;	
	j) deliberare in ordine alla responsabilità dei componenti	
	degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità	
	nei loro confronti;	
	k) deliberare sui ricorsi presentati dagli associati espulsi	
	e sugli istanti non ammessi;	
	l) approvare il regolamento generale della Associazione e le	
	sue modifiche;	



m) approvare i regolamenti di funzionamento dei servizi

dell'Associazione e le sue modifiche;

n) deliberare sull'istituzione di Sezioni;

o) approvare le modifiche dello statuto sociale;

p) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devolu-

zione del suo patrimonio, nonché la trasformazione, la fusio-

ne o la scissione dell'associazione;

q) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua ap-

provazione.

#### ARTICOLO 18

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Di-

rettivo composto da 9 a 13 membri, numero variabile secondo

le determinazioni dell'assemblea che li nomina.

Il Consiglio Direttivo è eletto tra gli associati secondo le

norme dei successivi articoli, e dura in carica tre anni.

Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli

inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati ad

una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai

pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercita-

re uffici direttivi; nonché quegli associati temporaneamente

sospesi dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo

ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo

dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presi-

dente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti. Tale avviso deve essere esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da trascrivere in apposito libro verbali.

#### ARTICOLO 19

Il Consiglio Direttivo:

a) vigila su tutti i servizi che si svolgono in seno all'Associazione;

b) delibera su tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, ivi compreso l'acquisto di immobili e di autoveicoli con la sola limitazione delle vendite e permutate di immobili e la costituzione di ipoteche sugli immobili sociali che dovranno essere deliberate dall'Assemblea dei soci;

c) esegue i deliberati dell'assemblea;

d) predispone, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci, consuntivo e preventivo, od alternativamente il rendiconto finanziario per cassa, nonché le relative relazioni previste dalle legge e dal presente statuto, avendo cura di trasmetterle, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 30 (trenta) giorni prima al Collegio dei Revisori, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita;

e) delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obbiettivi associativi;

f) aderisce ad organizzazioni di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;

g) delibera l'adesione di nuovi soci e la loro espulsione;

h) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente statuto;

i) propone la costituzione di altri enti, istituzioni non profit ovvero delibera la partecipazione a persone giuridiche

di tale natura già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro

stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'associazione, e propone altresì la costituzio-

ne o acquisizione di partecipazioni di società aventi ad oggetto l'esercizio di imprese strumentali utili per il perse-

guimento delle finalità statutarie. In tal caso la deliberazione dovrà essere approvata a maggioranza dei componenti del

Consiglio Direttivo;

j) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

#### ARTICOLO 20

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione dopo l'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

#### ARTICOLO 21

	Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.	
	Se autorizzato dal Consiglio Direttivo, può stare in giudizio	
	per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione.	
	Può nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e pas-	
	sive.	
	Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipula-	
	ti dall'Associazione e riscuote somme da terzi rilasciando	
	liberatoria quietanza.	
	Il Presidente, se autorizzato dal Consiglio Direttivo, può	
	delegare in parte o interamente i propri poteri al Vice Pre-	
	sidente o ad altro componente del Consiglio stesso.	
	ARTICOLO 22	
	I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal	
	regolamento generale dell'Associazione.	
	ARTICOLO 23	
	L'Associazione deve dotarsi di un Collegio dei Sindaci Revi-	
	sori, composto da tre membri effettivi e da due supplenti,	
	che dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono	
	essere eletti fra non soci, sono rieleggibili.	
	Nella prima riunione dopo l'elezione da parte dei soci il	
	Collegio dei Sindaci Revisori elegge nel proprio seno il pre-	
	sidente e stabilisce le modalità del suo funzionamento.	
	Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito	
	libro.	

Il Collegio dei Revisori è nominato e revocato dall'Assemblea fra più candidati.

#### ARTICOLO 24

Il Collegio dei Revisori provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità, nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre i bilanci, consuntivo e preventivo, e sociale od il rediconto finanziario per cassa, predisposti dal Consiglio di Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.

Oltre alle funzioni di cui al comma che precede ed a quelle attribuitegli dalla legge, il Collegio dei Revisori svolge le funzioni qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni:

a) il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Associazione;

b) la verifica del conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;

c) la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto

	anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se ap-	
	plicato;	
	d) la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo	
	ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;	
	e) il monitoraggio sulle osservanza delle finalità civiche	
	solidaristiche e di utilità sociale;	
	f) l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è	
	stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da	
	parte del Ministero.	
	Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per	
	due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengo-	
	no superati.	
	Il Collegio dei Revisori può in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente se collegiale, ad atti di ispezione e	
	di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori	
	notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determi-	
	nati affari.	
	ARTICOLO 25	
	Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi	
	e due supplenti.	
	Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea,	
	il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente.	
	ARTICOLO 26	
	Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dai	
	soci, contro i provvedimenti adottati dal Consiglio.	

Delibera altresì sulle controversie fra soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e Consiglio stesso.

Le decisioni dei Proviviri sono comunicate agli interessati dal Presidente ed escludono nelle materie trattate la legittimità del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.

#### ARTICOLO 27

Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Nel caso non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione, salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione.

La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.

#### ARTICOLO 28

Il socio sottoposto ai provvedimenti già citati nei precedenti articoli, deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le sue ragioni difensive.

I provvedimenti sono esecutivi dal momento della notifica.

#### ARTICOLO 29

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti

organizzativi e di funzionamento, che siano informati ai criteri partecipativi di questo statuto.

#### ARTICOLO 30

I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### ARTICOLO 31

L'Associazione potrà essere sciolta con delibera assembleare con la maggioranza prevista dall'art. 21 del Codice Civile e sue successive modifiche o integrazioni; in caso di scioglimento si applicheranno le norme vigenti in materia con particolare riferimento agli artt. 31 e 32 del Codice Civile.

In caso di scioglimento il patrimonio esistente dell'Associazione non potrà essere ripartito tra gli associati ma dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri organismi di volontariato che abbiano fini identici o analoghi ed operino nello stesso territorio ove ha sede l'Associazione, e comunque ai fini di pubblica utilità, secondo le determinazioni dell'assemblea.

Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

#### ARTICOLO 32

L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiorna-



mento dei seguenti libri obbligatori:

a) il registro dei volontari;

b) il libro degli associati, con l'indicazione della categoria cui appartengono;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, se esistente, e di eventuali altri organi associativi.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) del comma che precede, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; mentre gli altri libri sono tenuti a cura dell'organo associativo cui si riferiscono.

#### ARTICOLO 33

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, al D.Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

F.to Giovanni Barbagli

F.to Simone Ghinassi Notaio